


## Cassazione

**Va assolto  
 il dottore che  
 "non cura"  
 se è dubbio  
 l'effetto  
 salvavita  
 della terapia**

CASSAZIONE/ Annullata con rinvio la condanna di uno pneumologo per omicidio colposo

# Nesso incerto, medico assolto

Innocente il dottore che omette un farmaco se l'effetto salvavita è dubbio



**N**on è sempre colpevole il medico che omette di somministrare al paziente un farmaco potenzialmente salvavita. Per condannarlo occorre infatti dimostrare che nel caso concreto quel medicinale avrebbe davvero potuto salvare il malato. Un alt ai ragionamenti "in astratto" e un invito a verificare rigorosamente la sussistenza del nesso causalità tra omissione e danno arriva dalla quarta sezione penale della Cassazione (**sentenza n. 31670/2010**, depositata l'11 agosto), che ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

I giudici sassaresi avevano confermato la condanna per omicidio colposo a un anno e due mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno, inflitta in primo grado a un medico del reparto di pneumologia dell'ospedale di Ittiri. La sua colpa? Non aver praticato il necessario trattamento terapeutico a un uomo, deceduto la mattina successiva al ricovero per uno scompenso cardiaco acuto nell'ambito di una polmonite bilaterale da pneumococco. La pronta somministrazione di un antibiotico ad ampio spettro - questa era la tesi dell'accusa, accolta dai giudici di merito - avrebbe potuto evitare il decesso.

I legali del camice bianco hanno però proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che quando il paziente era giunto in reparto, inviato dall'ospedale di Sassari che non aveva posto, lamentava sintomi già da qualche giorno. L'effetto dell'antibiotico, inoltre, avrebbe potuto verificarsi soltanto dopo almeno 15 ore dalla sua somministrazione, se non addirittura dopo almeno 36-48 ore. Di conseguenza, il nesso

causale tra il decesso e la mancata terapia non può ritenersi sussistente. Tanto più che il ritardo nelle cure era stato legato semmai a un ritardo di diagnosi: il medico, infatti, pensava si trattasse di un tumore e non di una polmonite (anche perché il paziente non aveva febbre ed era un accanito fumatore).

La Suprema Corte è d'accordo con la lettura della difesa. Intanto - fa notare - già al momento dell'ingresso al presidio di Ittiri le condizioni del paziente erano peggiorate con aumento del rischio di morte. Non è nemmeno certo - continua la Cassazione - che il ritardo terapeutico sia da rapportare al momento del ricovero e non già a epoca di gran lunga precedente, visto che i sintomi (dolore toracico e lievi difficoltà respiratorie) risalivano ad alcuni giorni prima. Legittimo allora l'interrogativo: «Se effettivamente e in quale misura l'immediata somministrazione del farmaco avrebbe potuto

scongiurare l'evento morte o comunque avere un effetto ritardante, di un apprezzabile lasso temporale, dell'exitus. Per non dire della capacità dell'antibiotico di annullamento della situazione tossica che il consulente della difesa indica in 36/48 ore».

A tali quesiti, per i Supremi Giudici, «non risponde in alcun modo la sentenza impugnata». Rendendo impossibile affermare la sussistenza del rapporto di causalità tra omissione ed evento «alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica». Illogica, dunque, la condanna. La Corte d'appello di Sassari dovrà ora riesaminare la vicenda.

**Manuela Perrone**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ON LINE

I testi delle sentenze

[www.24oresanita.com](http://www.24oresanita.com)